

## IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione ..... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Richiamato altresì il comma 2 del citato art. 163, in forza del quale "...La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi...";

Vista la sentenza n. 69/07/01 del 1.10.2001 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona quale giudice di rinvio in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n. 08611/00 del 24.6.2000, con la quale, in accoglimento del ricorso prodotto dal Sig. Bacchini e altri:

1) è stato annullato l'originario avviso di accertamento in materia di INVIM dell'Ufficio del Registro di Pesaro (n. 921V000476);

2) è stata accolta la domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate in data 06.08.1999, per un importo complessivo di lire 48.957.000, pari a Euro 25.284,18, oltre agli interessi legali;

Richiamata la propria determinazione n. 504 del 20.8.2002, con la quale veniva disposto il rimborso, in favore del Sig. Bacchiani Renato, delle somme dovute a titolo di INVIM e degli interessi legali limitatamente al periodo intercorrente fra il giorno in cui il comune ha avuto notizia dell'illegittimità della pretesa dell'Ufficio del Registro di Pesaro (25.3.2002) e il giorno della liquidazione delle somme;

Vista la comunicazione in data 30.9.2002 (assunta al protocollo dell'ente in data 10.1.2003) dello Studio legale associato degli Avv.ti Tentoni e Mancini, rappresentanti del Sig. Bacchiani, con la quale viene reclamato il pagamento di interessi legali a far data dal 6 agosto 1999 (data del versamento dell'imposta);

Considerato che il parziale riconoscimento degli interessi era giustificato all'esigenza di non causare oneri a carico del Comune di Cattolica da fatti imputabili ad una ingiusta pretesa dell'Ufficio del Registro di Pesaro;

Valutato comunque prevalente l'interesse del contribuente di vedere garantita la propria integrità patrimoniale, in forza del principio stabilito dall'art. 8 della Legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente);

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione, in favore del sig. Bacchiani Renato, degli ulteriori interessi legali nella misura di Euro 1125,17 riservandosi ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il danno subito dal Comune di Cattolica;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

#### D E T E R M I N A

1) - di liquidare al Sig. BACCHIANI RENATO, nato a Gradara il 9.1.1936 e residente a Cattolica in Via Francesca da Rimini n. 54/A - cod. fisc. BCCRNT36A09E122F -, per i motivi nelle premesse indicati, la somma di Euro 1.125,17 a titolo di interessi legali derivanti dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona n. 69/7/01 del 1.10.2001;

2) - la spesa di E. 1.125,17 trova copertura nello stanziamento provvisoriamente iscritto al cap. 780.001 "Sgravi, rimborsi, riduzione di tributi e di sanzioni amministrative" dell'esercizio finanziario 2003 - impegno n. 458 -;

3) - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

4) - di individuare nella dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

---

DEL28383/ASD-DEL Determina D. n. 48 del 27.01.2003 pag.

---